



Chieri, 20/11/2019

Alla c.a. Richard Smart  
referente per Comunità di Riferimento  
Piantiamola! Chieri**PATTO DI CONDIVISIONE "PIANTIAMOLA! CHIERI"**

Gentilissimo,

accogliamo con piacere la vostra proposta di patto di condivisione "Piantiamola! Chieri" che si propone di promuovere lo sviluppo di nuove aree verdi attraverso la piantumazione di alberi, arbusti e ortaggi con una particolare attenzione all'inserimento di specie in via di estinzione e varietà antiche di alberi da frutto.

Come riportato nel Patto di Condivisione si prevede di intervenire su tre aree verdi cittadine: area verde adiacente Chiesa di San Luigi Gonzaga, area verde ex-Vigili del Fuoco vicino all'area camper, area verde di via Sisto, che risultano inquadrare tra le aree di proprietà comunale a destinazione seminativa. La Comunità di Riferimento ha individuato per ognuno di queste aree un referente.

Tali azioni si configurano come azioni di cura continuativa e rigenerazione dei beni comuni e contribuiscono a promuovere il benessere della collettività e a migliorare la qualità dell'aria riducendo la CO2 presente.

Si riconosce l'impegno da parte dei proponenti a mettere a dimora le nuove specie vegetali nel rispetto dei regolamenti vigenti e a prendersi cura del loro mantenimento, a organizzare momenti di comunità per coinvolgere nuovi cittadini e a reperire nuovi alberi mediante richieste alla Regione e l'attivazione di collaborazioni con i vivai locali. La Comunità di Riferimento utilizzerà attrezzature proprie e se necessario si doterà di dispositivi per la sicurezza individuale.

Si precisa che per l'area verde di via Sisto prima di mettere a dimora le piante occorre fornire una planimetria anche indicativa delle piantumazioni previste al fine di verificare con l'ufficio tecnico competente la congruità della proposta rispetto all'area di intervento; tale parere è da considerarsi propedeutico all'inserimento delle nuove specie.


L'amministrazione si impegna a contribuire alla realizzazione del patto attraverso la fornitura di piante e materiali utili alla loro messa a dimora.

Si conferma pertanto l'interesse a stipulare il presente patto di condivisione per la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione da parte del proponente della presente nota integrativa, con possibilità di rinnovo.

Il Dirigente - Segretario Generale

Antonio CONATO

---



## **PATTO DI CONDIVISIONE “PIANTIAMOLA! CHIERI”**

**Il Comune di Chieri**, rappresentato dal Dott. Antonio CONATO, nato a Torre Annunziata il 10/05/1964, che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse del Comune di Chieri nella sua qualità di Segretario Generale e dirigente dell'Area Servizi di Staff, domiciliato per la carica in Chieri in Via Palazzo di Città n.10

**E**

**La Comunità Riferimento “Piantiamola! Chieri”** rappresentata da Richard Smart, nato a Londra il 18/07/1963, residente a Chieri (10023), in via Balbiano 6, che agisce nel presente atto nell'esclusivo interesse della Comunità di Riferimento

### **PREMESSO CHE**

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale
- che il Comune di Chieri, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 24 novembre 2014, ha approvato il Regolamento comunale per la partecipazione nel governo e nella cura dei beni comuni (d'ora in poi: “Regolamento”);
- che l'art. 1 del Regolamento, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce tra i principi fondamentali nel governo dei beni comuni: la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali;
- che l'art. 4 riconosce i valori di riferimento volti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, ragionevolezza e precauzione, accesso;
- che come previsto dall'art. 11 del Regolamento la Giunta Comunale ha individuato l'organo deputato alla gestione delle proposte di condivisione dei beni comuni attraverso l'istituzione del Tavolo di Lavoro Interservizi sul Regolamento dei Beni Comuni.

### **CONSIDERATO**

- che in data 14/11/2019 Comunità di Riferimento ha presentato al Comune una proposta di patto di condivisione finalizzata a migliorare la sostenibilità ambientale attraverso l'attivazione e il coinvolgimento della comunità;
- che la proposta è stata pubblicizzata sul sito internet del Comune di Chieri nella sezione dedicata alla promozione dei beni comuni.

### **DEFINISCONO QUANTO SEGUE**

#### **Oggetto**

Oggetto del presente patto è promuovere lo sviluppo e la cura di nuove aree verdi urbane attraverso la piantumazione di alberi, arbusti e ortaggi con una particolare attenzione all'inserimento di specie in via di estinzione e varietà antiche di alberi da frutto.

**Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.**

Obiettivo del presente Patto di condivisione è di realizzare azioni che contribuiscono a promuovere il benessere della collettività e a migliorare la qualità dell'aria riducendo la CO2 presente.

Le azioni di cura sono da considerarsi azioni volte a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza degli alberi quali riduttori della CO2 atmosferica, riserve di fresco estivo e purificatori dell'aria inquinata e coinvolgerla attivamente nella cura e valorizzazione di queste aree che diventano luoghi di ritrovo e convivialità.

**Durata della collaborazione, cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa.**

Il presente Patto di Condivisione ha validità di tre anni dal momento della sottoscrizione ed è prorogabile previa verifica della bontà e sostenibilità delle attività svolte. Le azioni di cura e di rigenerazione dell'area verde comunale sono realizzate a cura della Comunità di riferimento.

Il presente Patto di condivisione decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del Regolamento.

**Modalità di azione, ruolo e reciproci impegni dei soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento.**

La Comunità provvede a realizzare le seguenti azioni di cura e di rigenerazione urbana:

- messa a dimora di nuove piante, arbusti e ortaggi nel rispetto dei regolamenti vigenti
- cura e manutenzione continuativa
- organizzazione di momenti di animazione e sensibilizzazione ambientale
- coinvolgimento della comunità e dei volontari

A carico della Comunità di riferimento sono poste altresì le seguenti attività offerte a titolo gratuito:

- realizzazione di un sito web dedicato al patto Piantiamola! Chieri
- consulenza gratuita di un esperto forestale nelle attività di selezione delle piante, messa a dimora e manutenzione delle stesse
- consulenza di un esperto nell'innesto di alberi antichi
- impiego di attrezzature e utensili da giardinaggio
- reperimento di nuovi alberi mediante richieste alla Regione e l'attivazione di collaborazioni con i vivai locali.

La Comunità di Riferimento, prima di mettere a dimora le piante per l'area verde di via Sisto, si impegna a fornire una planimetria anche indicativa delle piantumazioni previste al fine di verificare la congruità della proposta rispetto all'area di intervento.

Il Comune provvede a realizzare le seguenti azioni e forniture:

- messa a disposizione dell'area a titolo gratuito
- acquisto di alberi e piantine
- acquisto di materiali utili alla messa a dimora (pacciamatura, shelter, paletti tutori).

Il Comune prevede di supportare le azioni proposte per un impegno di spesa non superiore a 500 euro.

L'attrezzatura utilizzata non di proprietà comunale dovrà essere rispondente alle vigenti norme di sicurezza fermo restando che il Comune verrà sollevato da ogni responsabilità in merito alla corretta rispondenza delle attrezzature alle normative citate.

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale.

**Modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto.**

I beni comuni oggetto del presente Patto di condivisione sono: l'area verde adiacente Chiesa di San Luigi Gonzaga, l'area verde ex-Vigili del Fuoco vicino all'area camper, area verde di via Sisto.

Tali aree, che risultano inquadrare tra le aree di proprietà comunale a destinazione seminativa, dovranno rimanere accessibili e fruibili a tutta la cittadinanza.

**Attività - assunzione di responsabilità e Coperture assicurative.**

La prestazione esercitata dalla Comunità non configura lavoro prestato nei confronti del Comune. Le azioni sono svolte a titolo autonomo e gratuito per la cura del bene comune come sopra citato.

Al presente patto di condivisione non si applicano le norme sulla sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, in quanto escluse dal Titolo IV ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera g-bis.

Il proponente solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi collaboratori in merito allo svolgimento delle attività previste dalla presente Patto.

**Pubblicizzazione del Patto di condivisione.**

Il presente Patto di condivisione verrà pubblicizzato, a cura del Comune, in loco tramite cartellonistica creata ad hoc e sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Chieri.

**Cause di esclusione della Comunità per inosservanza del regolamento o delle clausole del patto di condivisione, gli assetti conseguenti alla conclusione della condivisione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.**

Le cause di esclusione della Comunità fanno riferimento al mancato rispetto dei valori di riferimento ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

I risultati ottenuti alla conclusione della condivisione devono essere congrui alle finalità del presente Patto, in particolare il Comune dovrà accertare, tramite la rendicontazione annuale, la bontà delle attività e della azioni di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria esercitati dalla Comunità la quale sin d'ora dichiara di non avere titolarità in riferimento ai beni comuni da essi stessi curati. La proprietà dei beni comuni resterà invariata. La Comunità utilizzerà proprie attrezzature per eseguire le azioni di cura ordinaria e straordinaria di cui sarà responsabile del corretto uso.

**Rendicontazione.**

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni di cura e di rigenerazione del bene comune stipulate tramite il presente patto, la Comunità dovrà produrre e fornire al Comune materiale fotografico che certifichi ex ante ed ex post lo stato dei luoghi in cui si intende effettuare le azioni nel rispetto dell'art. 40 del sopra richiamato Regolamento.

Al fine di testimoniare le attività didattico ricreative organizzate in loco dalla Comunità o da altri soggetti che entreranno in collaborazione durante il corso del presente patto, dovrà essere prodotto un verbale, relativo:

- fotoracconto e/o relazione descrittiva delle attività svolte (azioni di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria),
- calendario degli appuntamenti culturali, formativi e didattici realizzati ed eventuale quantificazione di beneficiari per ciascuna iniziativa;
- elenco delle associazioni o altri enti coinvolti nelle iniziative;

Tale documento di rendicontazione dovrà essere consegnato agli uffici comunali competenti, al termine del primo anno, dai rappresentanti della Comunità allo Sportello Beni Comuni del Comune.

**Adeguamento e modifiche. Norme transitorie.**

Al presente Patto di condivisione si applicano integralmente le norme contenute nel vigente Regolamento e in particolare il Patto decade se vengono meno i Valori di Riferimento di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento.

Qualora si ritenesse necessario il presente Patto di condivisione potrà essere adeguato e modificato in accordo tra le parti.

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente ed inoltre, riguardando attività di esclusivo interesse pubblico intese alla valorizzazione della sussidiarietà orizzontale a favore della Comunità, è soggetto all'imposta di bollo esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 50 della Tariffa Parte II del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto in Chieri

Chieri, 20/11/2019

Comunità di Riferimento Piantiamola! Chieri

Richard Smart

Il Segretario Generale

Antonio CONATO

